

La nuova convenzione, stipulata nel 2013, prevede che l'attività di manutenzione degli impianti a raso (di proprietà della società Autostrade) - in precedenza effettuata da RAI in forza dell'accordo del 1999 - verrà svolta direttamente dalla società Autostrade in sinergia con la Rai. Ciò consentirà una effettiva cura degli impianti a raso, costantemente monitorata, in grado di assicurare, secondo l'azienda, la massima efficienza degli impianti e, conseguentemente, una migliore fruibilità del segnale ISORADIO, in linea con quanto previsto dal Contratto di Servizio<sup>35</sup>. L'impegno della società Autostrade, in una rinnovata logica di partnership con RAI, si è formalizzato anche nella prospettiva di sviluppare iniziative di comunicazione volte a garantire il massimo accesso al canale attraverso le diverse piattaforme nella disponibilità della società stessa.

#### GR PARLAMENTO


La finalità del canale, negli intendimenti dell'azienda, avrebbe dovuto atteggiarsi alla stregua di un'emittenza all news di resoconto dei lavori parlamentari. Attualmente vengono realizzate tre edizioni di giornali parageneralisti (che dunque si sovrappongono ai prodotti generalisti delle altre reti); lo spazio residuo del palinsesto viene colmato con registrazioni di convegni, talora poco attinenti alla linea editoriale. In termini di ascolti, GR Parlamento non è mai stato monitorato.

Il palinsesto si articola come evidenziato nel seguente grafico.

---

inclusa, a titolo di corrispettivo per la manutenzione espletata nel 2009 in virtù dell'accordo del 1999 nonché l'importo concordato di complessivi euro 747.154 oltre IVA per le attività di cui ai suddetti accordi integrativi.

<sup>35</sup> Dal 2009 la RAI non aveva alcun controllo e/o possibilità di intervento per evitare eventuali disservizi lungo la linea autostradale.



Fonte RAI S.p.A.

In sintesi l'offerta on air di Radio Rai si può così rappresentare:


CANALE	LINEA EDITORIALE	DIFFUSIONE*					
		FM	OM	FD	DAB/DAB+	DTT	SAT
Rai radio 1	Informazione, sport ed eventi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rai radio 2	Varietà e intrattenimento	✓		✓	✓	✓	✓
Rai radio 3	Cultura e approfondimento	✓		✓	✓	✓	✓
Rai radio 4	Infomobilità	✓			✓	✓	✓
Rai GrParlamento	Informazione Istituzionale	✓			✓	✓	✓
Rai radiofd 4	Musica di qualità multi genere (pop, rock, elettronica, jazz, ...)			✓	✓	✓	✓
Rai radiofd 5	Musica classica, sinfonica, lirica e da camera	✓		✓	✓	✓	✓

\* FM (modulazione di frequenza), OM (onde medie) e FD (filodiffusione), DAB (digital audio broadcasting), DTT (digitale terrestre), SAT (satellite). Rai Radio Fd 5 è disponibile in FM nelle aree di Roma, Milano, Napoli, Torino e Ancona.

Fonte RAI S.p.A.

Per quanto concerne i palinsesti, l'offerta generalista radiofonica della Rai, esclusi giornali radio e bollettini di pubblica utilità, nell'orario 06 - 24, supera le 10

programmazioni giornaliere, risultato che la pone in posizione preminente nel mercato di riferimento.



## 2. Il quadro normativo

### 2.1 I rapporti tra la RAI e lo Stato quale concedente del servizio pubblico radiotelevisivo

Come già evidenziato nella precedente relazione, la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico per la Radiotelevisione", ha prodotto un primo importante impatto nell'assetto del gruppo RAI, prevedendo, fra l'altro, la fusione per incorporazione di RAI spa nella RAI-holding spa.

Nel corso del 2005, in forza della delega di cui sopra, è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"<sup>36</sup> (T.U.R.).

La richiamata normativa ha consentito di riunire, in un *corpus* normativo unico, i principi enunciati dalla giurisprudenza e le disposizioni emanate nell'arco di un trentennio in materia di radiotelevisione, nel rispetto delle norme della Costituzione, del diritto internazionale e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il TUR (art. 45) reca un elenco di prestazioni che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad erogare, afferenti anche all'attività educativa e formativa ed alla valorizzazione delle culture regionali e locali.

Le modalità di attuazione dei compiti del servizio pubblico generale sono demandate, poi, ad un contratto di servizio nazionale (ed a contratti di servizio regionali) che la Rai stipula con il Ministero dello Sviluppo Economico, ogni tre anni. Il contratto, che deve conformarsi alla delibera a tal fine predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, fissa le singole attività che la concessionaria è tenuta svolgere.

Il Testo Unico prevede espressamente, nell'ambito del servizio pubblico, l'equilibrio economico della concessionaria, stabilendo che le risorse pubbliche debbano coprire i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso. Le problematiche connesse al principio di proporzionalità fra risorse e costi della concessionaria, saranno oggetto di successiva trattazione.

---

<sup>36</sup>Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.44.

L'art 49, comma 1, del TUR affida in concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI sino alla data del 6 maggio 2016.

Si tratta di una vera e propria concessione ai sensi dell'art 1, comma 4, della Direttiva 2004/18 CE e dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 con fisionomia simile all'appalto dei servizi.

Preme sottolineare che, nell'attuale assetto, lo Stato spiega contemporaneamente vari tipi di intervento pubblico: uno connesso alla veste di concedente del servizio pubblico (chiamato a disciplinare l'attività della concessionaria), uno derivante dalla partecipazione pubblica al capitale della società, quale proprietario di maggioranza dell'impresa (che gli consente di esercitare tutti i diritti previsti dal codice civile) e, infine, ancora un altro quale titolare e "responsabile" di fronte all'Unione europea di molteplici poteri di regolamentazione del mercato da assolvere con imparzialità nel rispetto della normativa nazionale e di quella europea.

Si tratta di una pluralità di ruoli di difficile armonizzazione, in quanto, per un verso, lo Stato deve provvedere alla cura degli interessi collettivi o pubblici, tra i quali la garanzia di un servizio pubblico adeguato, il rispetto dei vincoli di bilancio, la politica di limitazione della spesa; sotto altro profilo è suo interesse, quale azionista dominante, che le società detenute nel Gruppo siano in grado di sostenere i costi produttivi, ottenendo tempestivamente le contribuzioni ed i finanziamenti, ivi compresi quelli di derivazione pubblica loro spettanti - alla stregua degli impegni normativi o contrattuali - anche per evitare il ricorso all'indebitamento.

Viene ad emersione, quindi, una stretta correlazione tra l'attività della società (e delle controllate) e quella pubblica, di guisa che, ai fini del necessario miglioramento dei risultati della gestione, risulta essenziale, oltre ad una azione efficiente, economica ed efficace, anche il rispetto degli impegni finanziari e programmatici da parte dello Stato (in particolare una rigorosa lotta all'evasione dal pagamento del canone radiotelevisivo e la sua equa determinazione).

In conclusione, ferma restando la riferibilità al management della RAI dei risultati della gestione del Gruppo, risulta innegabile l'interdipendenza con l'esercizio delle attribuzioni da parte dello Stato nello specifico settore di intervento.

## 2.2 Le novità normative e regolamentari

Il corso del 2011 e del 2012 è stato caratterizzato dagli interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo di seguito illustrati.

### *Innovazione tecnologica.*

L'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, affida al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità garante nelle comunicazioni, nell'ambito delle azioni idonee per garantire la concorrenza e l'innovazione in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'agenda digitale nazionale e comunitaria, ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4, o successive evoluzioni approvate nell'ambito ITU. Inoltre, per favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente dello spettro, la nuova disciplina prescrive, a partire dal 10 gennaio 2015, che i dispositivi idonei a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni, mentre dal 10 luglio 2015 tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno possedere tali caratteristiche.

### *Passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre.*

L'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, come modificato dall'art. 25, comma 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato al 30 settembre 2011 il termine per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre. La stessa disposizione attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, il compito di assegnare i diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive entro il 30 giugno 2012.

Lo stesso Ministro, con decreto in data 11 maggio 2011 ha modificato, per sopralluogo considerazioni di natura tecnica, il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, rimodulando il secondo semestre 2011 (passaggio definitivo in Liguria, Toscana e Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e il primo semestre 2012 (passaggio definitivo in Basilicata e Puglia, Sicilia e Calabria). Successivamente, con decreto in data 15 settembre 2011, è stato posticipato al primo semestre 2012 il transito definitivo in Abruzzo e Molise.

Con ulteriori decreti, il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre in Liguria a partire dal 10 ottobre 2011 ed entro e non oltre il 2 novembre 2011 (decreto in data 24 giugno 2011), in Toscana, Umbria e nelle province di La Spezia e di Viterbo a partire dal 3 novembre 2011 e non oltre il 2 dicembre 2011 (decreto in data 24 giugno 2011), nelle Marche a partire dal 5 dicembre 2011 ed entro il 21 dicembre 2011 (decreto in data 24 giugno 2011), in Abruzzo e Molise, e nella provincia di Foggia, a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012 (decreto in data 14 dicembre 2011), in Puglia e Basilicata, e nelle province di Cosenza e Crotone, a partire dal 24 maggio 2012 ed entro e non oltre l'8 giugno 2012 (decreto in data 14 dicembre 2011) e in Sicilia e Calabria a partire dall'11 giugno 2012 ed entro e non oltre il 30 giugno 2012 (decreto in data 14 dicembre 2011).

Nel 2012 è stata emanata la delibera AGCOM n. 265/12/COM che completa il ciclo di pianificazione delle frequenze da parte della stessa Autorità.

*Assegnazione delle frequenze - Beauty Contest.*

Nell'aprile del 2009, l'AGCOM ha adottato la delibera n. 181/09/CONS recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, con la quale è stato previsto l'esperimento di una gara per l'assegnazione di frequenze idonee a gestire cinque reti televisive terrestri in tecnologia digitale, oltre a un'eventuale rete per le trasmissioni televisive terrestri verso terminali mobili in tecnica Dvb-H.

A seguito della delibera della stessa Autorità n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, della pubblicazione del bando e del disciplinare di gara da parte del Ministero dello sviluppo economico (8 luglio 2011), la Rai, in data 6 settembre 2011, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura.

Con decreto direttoriale del 20 gennaio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso per 90 giorni lo svolgimento delle procedure relative alla gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto Beauty Contest).

Successivamente, l'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che, al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per le frequenze di cui si tratta, siano assegnati mediante pubblica gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comma 6 dello stesso articolo, poi, ha annullato

il bando del Ministero per lo sviluppo economico e il relativo disciplinare dell'8 luglio 2011 per la procedura di assegnazione dei citati diritti d'uso delle frequenze.

#### *Canone di abbonamento speciale*

L'art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della verifica del pagamento del canone speciale, ha imposto alle imprese e alle società di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza per l'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale nonché gli altri elementi eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

#### *Televoto*

Il televoto configura un negozio giuridico a prestazioni corrispettive ove, a fronte del servizio reso dall'emittente e dagli operatori telefonici, questi ultimi nell'ambito dei propri servizi di chiamata di massa, si pone l'obbligo dell'utente di corrispondere un prezzo. Si tratta, pertanto, di un servizio di comunicazione elettronica a pagamento, offerto nel corso di programmi radiotelevisivi, per quanto qui interessa dalla Rai, nella sua veste giuridica di emittente e responsabile editoriale, che genera ricavi per il bilancio della Concessionaria<sup>37</sup>.

La complessa e delicata materia ha trovato di recente disciplina per effetto di talune delibere adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Per il servizio di televoto abbinato al programma Rai " 63° Festival della Canzone italiana", agli utenti sono stati addebitati i seguenti importi: euro 1,01, IVA inclusa, per le chiamate da utenza fissa, euro 1,00, IVA inclusa, per gli sms, inviati da utenze cellulari ed euro 1,01, IVA inclusa, per sms inoltrati da utenze H3G.I ricavi derivanti dai servizi di televoto, call game e infonews, ammontano ad euro 1,978 milioni nel 2011 ed euro 2,346 milioni nel 2012.

<sup>38</sup> Con la delibera n. 38/11/CONS del 3 febbraio 2011, l'Autorità ha approvato il regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto. L'obiettivo principale della nuova disciplina è quello di assicurare agli utenti più elevata trasparenza sul complessivo funzionamento del servizio e soprattutto sulla sua affidabilità rispetto al passato. Fra le nuove regole si segnalano in particolare: la possibilità per gli utenti di conoscere le caratteristiche essenziali del televoto almeno 7 giorni prima dell'inizio della trasmissione, compresi i recapiti per eventuali segnalazioni o reclami; l'esclusione dei voti provenienti da centralini, call center o, comunque, da sistemi ripetitivi di invio, apparati potenzialmente idonei ad alterare l'effettiva rilevazione delle preferenze espresse; i nuovi limiti di voto giornalieri e settimanali; la disciplina dei costi del servizio; il riparto di responsabilità tra operatore telefonico, gestore della piattaforma tecnologica ed emittente televisiva. Con la delibera n. 443/12/CONS, l'AGCOM ha modificato e integrato il richiamato regolamento, introducendo, tra le altre, previsioni che consentono alle emittenti di realizzare il servizio di televoto attraverso servizi telefonici tradizionali (telefonate, SMS), ovvero mediante applicazioni internet, che garantiscono l'identificazione dell'utente votante e la tracciabilità della preferenza espressa. La stessa disciplina, inoltre, prevede che in caso di annullamento o sospensione di singole sessioni o dell'intero servizio di televoto, per ragioni non derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, senza che siano definiti i risultati delle competizioni, il prezzo sostenuto per l'espressione della preferenza fino al momento dell'annullamento o della sospensione, debba essere interamente rimborsato agli utenti.

Gli obblighi cui sono sottoposte le emittenti, il cui assolvimento consente di attuare una più elevata trasparenza dell'informativa, consistono in comunicazioni all'AGCOM e al pubblico degli utenti/telespettatori<sup>39</sup>.

L'AGCOM vigila sull'osservanza delle disposizioni recate dalle richiamate delibere, e, in tale contesto, può eseguire ispezioni e verifiche d'ufficio o su denuncia, acquisire dall'emittente ogni documento, dato o informazione ritenuto utile alla indagine in corso. All'Autorità spetta, infine, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, l'irrogazione delle sanzioni ivi contemplate.

La Corte deve segnalare la necessità di integrare i protocolli denominati "Gestione del pre-contenzioso ai fini del decreto legislativo n. 231 del 2001" e "Gestione del contenzioso, etc." , entrambi risalenti al 26 settembre 2007, ai fini di un loro adeguamento con le nuove regole.

Queste ultime disciplinano i rapporti Autorità/emittente e richiedono alla società comportamenti attivi in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non attuati, possono generare un contenzioso con l'AGCOM.

Si deve anche segnalare che l'informazione e la comunicazione sono diretti ad un pubblico vastissimo, che annovera anche utenti poco esperti, sicché le modalità di esternazione della preferenza devono essere presidiate da procedure rigorosamente definite, al fine di garantire la più elevata comprensione del sistema del televoto.

*Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

Con la delibera n. 587/12/CONS, l'AGCOM ha approvato le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) per il triennio 2013-2015, intese ad armonizzare il servizio pubblico con il nuovo contesto tecnologico, culturale e sociale del Paese. Il descritto risultato, secondo le nuove previsioni, può essere perseguito attraverso il miglioramento della qualità della programmazione, l'innovazione tecnologica e la trasparenza

---

<sup>39</sup> Le comunicazioni all'AGCOM consistono, prevalentemente, nella compilazione di schede nella fase antecedente alla realizzazione del programma cui è abbinato il servizio di televoto e - in quella susseguente - a mezzo di sintesi complessive delle eventuali segnalazioni ricevute sul servizio, dando contestualmente conto delle attività compiute per la gestione delle stesse. L'informativa al pubblico viene effettuata tramite i siti web delle emittenti, utilizzando un link di immediata percezione anche per gli utilizzatori poco esperti, ivi specificando costi, modalità di addebito, e un'informazione verbale il più possibile completa sul funzionamento del sistema, nel corso del programma e prima dell'apertura del televoto.

nell'erogazione del servizio pubblico. A tal fine sono stati fissati gli obiettivi connessi alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo e i relativi obblighi<sup>40</sup>.

#### *Tutela dei minori*

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 ha modificato l'art. 34 del TUSMAR introducendo il divieto di diffusione di trasmissioni televisive che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, nonché di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto.

#### *Affollamento pubblicitario*

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 ha sostituito il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 prevedendo che "i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dell'affollamento pubblicitario".

---

<sup>40</sup>Gli obiettivi sono i seguenti:

- Assicurare che l'intera gestione della RAI sia ispirata ai principi del servizio pubblico.
- Recuperare agli occhi del cittadino/utente il valore e l'identità del servizio pubblico radiotelevisivo.
- Migliorare la qualità della programmazione nella sua accezione più vasta .
- Promuovere l'innovazione tecnologica estendendo al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto concorrenziale.
- Promuovere l'alfabetizzazione digitale e, più in generale, la fruizione consapevole delle nuove tecnologie .
- Stimolare la creatività e la cultura.
- Promuovere l'immagine dell'Italia all'estero.
- Promuovere la conoscenza dell'Europa e dell'Unione Europea nonché dello scenario internazionale .
- Promuovere il senso etico e civico dei cittadini.
- Garantire il corretto sviluppo dei minori.
- Ampliare la fruizione della programmazione di servizio pubblico da parte delle persone affette da disabilità sensoriali.
- Garantire la trasparenza e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse rinvenienti dal canone.
- Rafforzare il rapporto con i cittadini/utenti.

*Messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro*

Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute, all'art. 7, ha vietato la divulgazione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte ai minori, e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse, nonché le omologhe comunicazioni concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive, e radiofoniche via internet.

Meritano menzione, inoltre, le disposizioni interne in materia contrattuale.

A seguito dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione 22 dicembre 2009, n. 27092, secondo cui la Rai si pone nell'ordinamento alla stregua di un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, del decreto legislativo 163/2006, con il conseguente obbligo di applicazione delle disposizioni previste nel codice degli appalti pubblici, il Consiglio di amministrazione della società, nella seduta del 19 aprile 2010, ha deliberato un atto d'indirizzo, recante disposizioni generali in tema di approvvigionamento di beni, servizi e lavori nel periodo necessario al completamento della transizione verso il regime di evidenza pubblica.

Si è ritenuto, quindi, che la Rai, per la soddisfazione dei propri fabbisogni e, più in generale, per la selezione dei propri contraenti, sia tenuta al rispetto dei principi e delle procedure ad evidenza pubblica previsti dal richiamato codice, fatte salve tutte le esclusioni e le semplificazioni previste dalla disciplina vigente in considerazione delle caratteristiche dell'attività televisiva nonché delle esigenze tecniche ed artistiche delle prestazioni e della eventuale loro sostanziale infungibilità.

L'atto di indirizzo annovera indicazioni e linee guida da seguire durante il periodo transitorio, e fino al momento della integrale applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006.

Nella seduta del 17 giugno 2010, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, definite in coerenza con il codice degli appalti pubblici, poi aggiornate con le note del Direttore Generale prot. DG/0137 del 15 novembre 2010, prot. DG/0013 del 22 febbraio 2012 e prot. DG/0084 del 29 ottobre 2012.

La richiamata disciplina si occupa anche delle procedure di lavori e forniture di beni e servizi, annoverabili all'interno del settore radiotelevisivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Nel corso del 2012 è stato istituito dalla Direzione Generale un gruppo di lavoro per la revisione delle istruzioni interne alla luce degli intervenuti provvedimenti legislativi di settore. Nella seduta del 25 luglio 2013, il Consiglio di amministrazione ha deliberato linee guida per la revisione della richiamata disciplina, sulla cui base dovrà essere avviata la procedura di ridefinizione dei processi aziendali al fine di consentirne l'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Vanno, infine, segnalate le ordinanze 22 dicembre 2011 numeri 28329 e 28330, con le quali le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito la collocazione della RAI nella categoria degli organismi di diritto pubblico, ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie di evidenza pubblica nonché l'assoggettabilità dei suoi agenti alla giurisdizione della Corte dei conti per i danni da loro cagionati alla società, evidenziando, al contempo, che la connotazione di impresa pubblica non incide sulla natura di società per azioni, specie dopo l'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 e del TU n. 177 del 2005.

### **3. La struttura e l'organizzazione della Società**

#### **3.1 Gli organi sociali ed i compensi**

L'organizzazione di RAI S.p.A. è regolata, in via generale, dalle norme civilistiche per le società per azioni e dal decreto legislativo n. 177 del 2005.

Quest'ultima normativa ha introdotto deroghe alla disciplina recata dal codice civile, in ragione delle attribuzioni di natura pubblica intestate alla società. Le disposizioni del codice civile, quindi, trovano applicazione per quanto concerne l'assetto sociale, compatibilmente con le previsioni contenute nel richiamato decreto legislativo.

Gli organi sociali della RAI sono l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio sindacale.

**L'Assemblea** è costituita dallo "Stato", azionista nella misura del 99,56%, che detiene il pacchetto azionario ed esercita i relativi poteri attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, e dalla SIAE, azionista per la quota residua.

Ad essa sono intestati dall'articolo 2383 codice civile taluni atti di governo della società: nomina e revoca, degli amministratori; deliberazione del progetto del bilancio predisposto dagli amministratori; deliberazione di distribuzione degli utili risultanti dal bilancio d'esercizio; azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; deliberazione sulle modificazioni dello statuto; nomina e revoca dei Sindaci.

**Il Consiglio di amministrazione** è l'organo dotato di poteri decisionali; ad esso spetta la gestione dell'impresa (2380-bis codice civile).

L'articolo 49 del decreto legislativo n.177/2005 disciplina, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione della RAI e le modalità di nomina dei suoi componenti. L'articolo 21 del vigente statuto, poco aggiunge a quanto previsto, al riguardo, dal citato articolo 49 del decreto legislativo n.177/2005.

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci mediante voto di lista, è composto da nove membri. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a giudice costituzionale, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, o, comunque, essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale, di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, con significative esperienze manageriali.

Il mandato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione in carica nel 2011 e fino al 4 luglio 2012 è stato nominato dall'Assemblea nella seduta del 25 marzo 2009.

Lo stesso organo collegiale, inoltre, in data 19/05/2009 ha deliberato il compenso per gli amministratori ed il Presidente in euro 98.000,00 lordi annui. In aggiunta a ciò, in virtù dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile ed in conformità dello statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stata fissata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, per l'anno 2011 e fino al 4 luglio 2012, in euro 29.000,00 lordi annui cadauno (nel 2010, in euro 75.000,00 lordi annui cadauno). I compensi erogati nell'anno 2011 e 2012 per ciascun consigliere sono stati in totale pari ad euro 127.000 lordi annui (173.000 nel 2010).

In data 5 luglio 2012 l'Assemblea della Società ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione per il periodo 2012-2014, fissando il compenso annuo lordo di ciascun componente in euro 66.000.

La parte di compenso agli amministratori "investiti particolari cariche" è stata corrisposta in relazione alla partecipazione di "Comitati con funzioni consultive o di proposta", contemplati dall'articolo 28, comma terzo, dello statuto della società.

I Comitati, al termine dei lavori svolti, hanno reso una relazione al Consiglio di Amministrazione riguardante l'istruttoria sugli studi e sulle valutazioni svolte.

Conseguentemente, il C.d.A. sentito il parere del Collegio Sindacale, ha provveduto a deliberare la remunerazione che, come previsto dall'art. 3 comma 12bis dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), è stata riconosciuta al singolo componente in misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di amministratore.

In tale contesto sono stati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in data 3 marzo 2011, in coerenza con i compiti assegnati allo stesso Consiglio dall'art. 49, comma 3, del Testo Unico della Radiotelevisione e dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale, due Comitati consultivi, il Comitato per l'Organizzazione e il Comitato per l'Amministrazione, entrambi composti da quattro Consiglieri e coordinati da ciascuno di essi in avvicendamento turnario.

Nell'anno 2011 sono state realizzate quattro sessioni di lavoro per ciascun comitato come qui di seguito riportato.

- Comitato per l'Organizzazione:

- marzo – maggio, "Ricavi commerciali";
- maggio – luglio, "Frequenze radiofoniche sul territorio nazionale";
- agosto – novembre, "Governance RAI: problematiche interne ed esterne";

- novembre – dicembre, “Perimetro di attività della RAI alla luce degli sviluppi di mercato e delle risorse disponibili – Offerta editoriale”.

- Comitato per l’Amministrazione:

- marzo – maggio, “Costi del prodotto”;
- maggio – luglio, “Intrattenimento sulle Reti RAI: modelli produttivi, economici e gestionali”;
- agosto – novembre, “Canone di abbonamento ordinario e speciale”;
- novembre – dicembre, “Perimetro di attività della RAI alla luce degli sviluppi di mercato e delle risorse disponibili – Assetto organizzativo e gestionale”.

I citati Comitati sono stati confermati dal nuovo C.d.A. con delibera del 5 settembre 2012 previa ridefinizione degli ambiti di analisi e dei rispettivi componenti e coordinatori nelle persone degli attuali consiglieri.

Nell’anno 2012 sono state realizzate le seguenti sessioni di lavoro:

*Comitati del Consiglio in carica fino al 4 luglio 2012*

1°Comitato:

- gennaio – marzo : RAI Estero
- marzo – maggio: Sistema regionale del Servizio pubblico radiotelevisivo: opportunità di sviluppo e valorizzazione.

2° Comitato:

- gennaio – marzo: Sistemi di valutazione del personale e politiche retributive
- marzo – maggio: RAI Sport: Modello organizzativo e problematiche amministrative della testata: la Redazione sportiva del TG1.
- maggio – giugno: Verifica stato di attuazione linee guida 2009-2012 per il rilancio radiofonia RAI.

*Comitati del Consiglio in carica dal 5 luglio 2012*

1°Comitato:

- ottobre – dicembre: Scenari socio culturali; tendenza dei consumi medi, culturali e dinamiche del business audiovisivo.

**2° Comitato:**

- ottobre - dicembre: Sistemi di monitoraggio della qualità in uso in RAI:  
situazione as is e to be.

I Comitati, al termine dei lavori svolti, con cadenza periodica come sopra esposto, hanno reso una relazione al Consiglio di Amministrazione riguardante l'istruttoria e le valutazioni svolte. La relativa retribuzione è stata riconosciuta ai singoli componenti nella misura e con la procedura sopra descritta. In conclusione agli amministratori membri dei vari consessi, ad eccezione del Presidente, sono stati corrisposti compensi complessivi annui lordi, pari a euro 232.000,00 per il 2011 e euro 159.200,00 nel 2012.

Per quanto riguarda le spese di soggiorno per servizio, fino al mese di novembre 2012 è rimasta in vigore la disciplina introdotta dalla delibera 28 maggio 2009, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Società assentiva ai propri componenti:

- euro 350,00 lordi per ogni giorno con pernottamento;
- euro 220,00 lordi per ogni giorno senza pernottamento.

La stessa delibera prevedeva, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio documentate.

Con delibera del 15-16 novembre 2012, il C.d.A ha modificato la precedente regolamentazione<sup>41</sup>.

L'importo complessivo delle spese in rassegna, unitamente a quelle di viaggi istituzionali, è stato pari a euro 371.368 nel 2011 ed euro 306,150 nel 2012 (nel 2010 l'omologa spesa si era attestata in euro 405.568).

Oltre alle ordinarie funzioni, il Consiglio di amministrazione della RAI, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del TUR n. 117/2005, svolge anche quella di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

---

<sup>41</sup>Ai consiglieri di amministrazione non residenti in Roma, per i giorni di permanenza nella capitale per ragioni inerenti alla carica, è riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista per vitto e alloggio fino alla concorrenza di euro 3.500,00, previa produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute. Al Presidente della società, non residente in Roma, in rapporto alle necessità di permanenza continuativa presso la sede sociale per lo svolgimento delle proprie attività, è stato riconosciuto un rimborso per le spese di vitto e alloggio complessivamente determinato nella misura di euro 4.000,00 mensile.